



SUPERCOPPA
TIM



SUPERCOPPA
PRIMAVERA
TIM



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 156 DEL 23 novembre 2004

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 14 novembre 2004 - Dodicesima giornata andata

Atalanta-Brescia 0-0
Cagliari-Internazionale 3-3
Fiorentina-Livorno 1-1
Lazio-Bologna 2-1
Lecce-Juventus 0-1
Milan-Siena 2-1
Palermo-Sampdoria 2-0
Parma-Chievo Verona 2-2
Reggina-Roma 1-0
Udinese-Messina 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Elio Martina, nel corso della riunione del 23 novembre 2004, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 37

1) SERIE A TIM

Gare del 14 novembre 2004 - Dodicesima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

Gara Soc. LAZIO – Soc. BOLOGNA

Il Giudice Sportivo,

ricevuta rituale e tempestiva segnalazione della Procura Federale ex art. 31 comma a3) CGS relativamente alle condotte del calciatore **Giacomo Cipriani** (Soc. **Bologna**) in danno del calciatore **Leonardo Jose' Talamonti** (Soc. **Lazio**) tra il 37° ed il 38° del primo tempo;

acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;

acquisito supplemento di rapporto da parte dell'Arbitro;

osserva:

le immagini evidenziano che, al 37° del primo tempo, l'Arbitro assegnava un calcio di punizione in favore del Bologna nella tre-quarti campo della Lazio. Numerosi calciatori di entrambe le squadre si posizionavano nell'area di rigore: tra questi Cipriani e Talamonti. Quest'ultimo marcava molto strettamente l'avversario, ponendogli anche un braccio dietro la schiena. Cipriani con una mano allontanava il braccio di Talamonti e con l'altra scostava da sé l'avversario. Subito dopo, si avvicinava a Talamonti e lo urtava volontariamente al capo con la propria fronte. Talamonti rimaneva in piedi, appoggiandosi solo una mano sulla tempia. Il fatto avveniva a giuoco fermo, prima che la punizione fosse calciata. L'Arbitro non si avvedeva di quanto era successo, poiché era impegnato a controllare la posizione della barriera della Lazio. Prima ancora che venisse battuto il calcio di punizione, mentre Cipriani e Talamonti erano di nuovo a stretto contatto l'uno con l'altro, il calciatore del Bologna allargava, sollevandolo leggermente, il braccio sinistro e intenzionalmente colpiva con il gomito Talamonti all'altezza del collo. Il calciatore della Lazio cadeva a terra ma si rialzava subito dopo, senza necessità di ricorrere a cure mediche.

L'Arbitro non adottava provvedimenti disciplinari nei confronti di Cipriani.

Senza alcun dubbio entrambe le condotte scorrette di Cipriani sono state commesse a giuoco fermo e sono sfuggite al controllo degli Ufficiali di gara.

In tal senso sono assolutamente chiare le immagini, tratte dalla ripresa televisiva integrale, ed esaminate sia a velocità normale sia al rallentatore.

Come già detto prima, il giuoco era, in quei due momenti, fermo e l'Arbitro si trovava in posizione tale da non poter cogliere quanto accadeva nell'area di rigore della Lazio, alla quale egli dava le spalle perché impegnato a controllare le modalità di effettuazione del calcio di punizione: circostanza, quest'ultima, confermata dal Direttore di gara nel suo supplemento.

Quanto al primo fatto non sussiste, ad avviso di questo Giudice, il connotato della violenza, necessario per l'utilizzabilità della prova televisiva.

Senza alcun dubbio Cipriani urta con la propria fronte il capo di Talamonti ma le immagini dimostrano che non si è trattato di un colpo inferto con forza, quanto piuttosto di un leggero contatto: tanto è vero che Talamonti rimane in piedi; non mostra alcun effetto di stordimento, limitandosi a coprire con la propria mano la parte laterale del capo.

Diverso è, invece, il discorso quanto alla gomitata sferrata da Cipriani immediatamente dopo.

Ancora una volta le immagini sono chiare: il calciatore del Bologna, perfettamente consapevole della posizione di Talamonti, che si trova subito dietro di lui, leggermente a lato, allarga il braccio sinistro, lo solleva e colpisce con decisione con il gomito l'avversario.

Tale gesto presenta piena e concreta idoneità a cagionare un pregiudizio fisico a Talamonti, in considerazione sia della parte del corpo che viene colpita, sia del modo con il quale il colpo viene inferto.

Del pari, sicura è l'intenzionalità lesiva insita nel gesto di Cipriani. Il calciatore del Bologna controlla l'esatta posizione dell'avversario, e poi compie il gesto contro di lui.

Quindi, è da escludere che Cipriani abbia allargato il braccio per liberarsi della marcatura di Talamonti che non lo stava né trattenendo né ostacolando in alcun modo. La gomitata ha costituito un atto del tutto "gratuito", privo cioè di qualsiasi funzionalità rispetto ad un'azione di giuoco che non era ancora ripresa, poiché il pallone era fermo sul punto di battuta della punizione.

Sussistono, pertanto, con riferimento alla gomitata di Cipriani tutte le condizioni per l'utilizzabilità della prova televisiva, ai sensi dell'art. 31 comma a3) CGS: una condotta violenta commessa a giuoco fermo e sfuggita al controllo degli Ufficiali di gara.

Sanzione adeguata è una squalifica per due giornate di gara, in conformità ai criteri applicativi della pena costantemente seguiti dagli Organi di giustizia sportiva in tali fattispecie.

P.Q.M.

delibera di infliggere al calciatore **Giacomo Cipriani** (Soc. **Bologna**) la squalifica per **due** giornate effettive di gara a seguito della segnalazione da parte del Procuratore Federale.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 4.500,00 : alla Soc. **BRESCIA** per avere suoi sostenitori lanciato fumogeni nel recinto di giuoco, all'inizio della gara; per aver fatto esplodere petardi sul terreno di giuoco, al 18° del primo tempo; per aver lanciato bengala in un settore degli spalti occupato dai tifosi avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica, al 36° del secondo tempo; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **LECCE** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi nel recinto giuoco, al 30° del secondo tempo; per aver lanciato bengala e fumogeni nel recinto di giuoco, in più occasioni durante la gara; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco con le squadre già schierate in campo per l'inizio della gara; per aver lanciato una bottiglietta in plastica sul terreno di giuoco, al 48° del secondo tempo; per aver un gruppo di suoi sostenitori fatto indebito ingresso a fine gara sul terreno di giuoco per festeggiare la vittoria, determinando intralcio nel rientro delle squadre negli spogliatoi; recidiva.

Ammenda di € 2.500,00 : alla Soc. **FIorentina** per avere suoi sostenitori fatto esplodere petardi sul terreno di giuoco, in tre occasioni, per aver lanciato un bengala sul terreno di giuoco, al 1° del primo tempo; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori esposto, al 39° del secondo tempo, uno striscione gravemente ingiurioso nei confronti del Sindaco della città nella quale la squadra aveva disputato la precedente gara di campionato; per aver fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, in due occasioni; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori lanciato una decina di aste per bandiera sul terreno di giuoco, poco prima dell'inizio della gara; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 2.500,00

DI CANIO Paolo (Lazio): per comportamento non regolamentare in campo (Prima sanzione); perché, al 47° del secondo tempo, strattonava un avversario, afferrandolo al collo e facendolo cadere a terra.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

TEDESCO Giacomo (Reggina): perché, al 47° del secondo tempo, rivolgeva più volte un'espressione ingiuriosa nei confronti di un avversario; al termine della gara, dopo essere rientrato sul terreno di giuoco, si rivolgeva all'Arbitro con modalità irrispettose e, subito dopo, rivolgeva nel sottopassaggio verso gli spogliatoi ad un Assistente una frase irriguardosa, che non veniva percepita da quest'ultimo (infrazione rilevata dal collaboratore dell'Ufficio Indagini).

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DABO Ousmane (Lazio): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

POTENZA Alessandro (Parma): per avere commesso un intervento falloso su un avversario lanciato a rete.

TARE Igli (Bologna): perché, al 47° del secondo tempo, in reazione, strattonava con forza un avversario.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

ABEIJON Nelson (Cagliari): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).

CARVALHO DE OLIVEIRA Amauri (Chievo Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DELLI CARRI Daniele (Fiorentina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

DIAMOUTENE Souleymane (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

FRANCESCHINI Ivan (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

DONI Cristiano (Sampdoria)

VARGAS Jorge Francioso (Livorno)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

PETRUZZI Fabio (Bologna)

PRIMA SANZIONE

SICIGNANO Vincenzo (Lecce)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)

CARACCIOLO Andrea (Brescia)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

COLUCCI Leonardo (Bologna)

CONTINI Matteo (Parma)

COPPOLA Carmine (Messina)

FAVALLI Giuseppe (Internazionale)

ILIEV Ilica (Messina)

LOPEZ Luis Diego (Cagliari)

LUCARELLI Cristiano (Livorno)

MARCOLINI Michele (Atalanta)

MATERAZZI Marco (Internazionale)

MELARA Matteo (Livorno)

PAZIENZA Michele (Udinese)

SIMPLICIO Fabio Henrique (Parma)

THURAM Lilian (Juventus)

TOTTI Francesco (Roma)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

MESTO Giandomenico (Reggina)

QUINTA SANZIONE

MUTARELLI Massimo (Palermo)

SECONDA SANZIONE

COLUCCI Giuseppe (Reggina)

DONADEL Marco (Sampdoria)

GATTUSO Gennaro Ivan (Milan)

GUANA Roberto (Brescia)
RIVALTA Claudio (Atalanta)
TALAMONTI Leonardo Jose (Lazio)

PRIMA SANZIONE

AMETRANO Raffaele (Messina)
FILIPPINI Emanuele (Lazio)
LEDESMA Cristian Daniel (Lecce)
MEXES Philippe (Roma)
PESSOTTO Gianluca (Juventus)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MONTELLA Vincenzo (Roma)

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

ESPOSITO Mauro (Cagliari)
MICCOLI Fabrizio (Fiorentina)
VIGIANI Luca (Livorno)

PRIMA SANZIONE

GUARDALBEN Matteo (Palermo)
LANNA Salvatore (Chievo Verona)
TUDOR Igor (Juventus)

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 3 dicembre 2004.

PUBBLICATO IN MILANO IL 23 NOVEMBRE 2004

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani